

**PROGETTO 001/18/00: LAVORI MOVIMENTO TERRA, RIPRESA FONTANAZZI E FRANE
MEDIANTE FORNITURA E POSA DI PALAFITTE SULLA CANALIZZAZIONE DELLA ZONA
BASSA PIANURA SX CROSTOLO IN COMUNI DIVERSI DELLA PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA – ANNUALITA' 2018 / 2019**

INDICE

Parte 1 - SCHEMA DI CONTRATTO

| | |
|---|----|
| Parte 1 – SCHEMA DI CONTRATTO | 2 |
| Art. 1 - Oggetto dell'appalto e luoghi di esecuzione dei lavori | 2 |
| Art. 2 - Importo dell'appalto | 2 |
| Art. 3 – Mezzi operativi | 3 |
| Art. 4 – Reperibilità | 3 |
| Art. 5 – Registrazione e controllo delle lavorazioni e della produttività | 4 |
| Art. 6 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori | 4 |
| Art. 7 - Spese di contratto ed accessorie | 4 |
| Art. 8 - Piani di sicurezza | 4 |
| Art.9 – Elenco prezzi | 5 |
| Art. 10 - Subappalti e cottimi - Divieto di cessione del contratto | 5 |
| Art. 11 – Cauzioni provvisoria e definitiva | 5 |
| Art. 12 – Coperture assicurative | 6 |
| Art. 13 - Espropriazioni dei terreni | 7 |
| Art. 14 - Conoscenza della tipologia dei lavori e delle condizioni ambientali | 7 |
| Art. 15 - Tracciato | 7 |
| Art. 16 – Difesa Ambientale | 7 |
| Art. 17 - Consegna dei lavori | 8 |
| Art. 18 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo | 8 |
| Art. 19 - Rappresentanza tecnica dell'impresa | 8 |
| Art. 20 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore | 9 |
| Art. 21 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori | 14 |
| Art. 22 - Sospensione e ripresa dei lavori | 14 |
| Art. 23 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza | 15 |
| Art. 24 - Proroghe | 15 |
| Art. 25- Variazioni dei lavori | 15 |
| Art. 26 - Lavoro notturno e festivo | 15 |
| Art. 27 - Personale in cantiere | 15 |
| Art. 28 - Funzioni, compiti e responsabilità del direttore tecnico di cantiere | 16 |
| Art. 29 - Norme per la valutazione dei lavori | 17 |
| Art. 30 - Valutazione dei lavori a misura | 17 |
| Art. 31 - Valutazione dei lavori in economia | 17 |
| Art. 32 - Noleggi | 18 |
| Art. 33 - Anticipazione | 18 |
| Art. 34 - Pagamenti in acconto | 18 |
| Art. 35 - Conto finale | 18 |
| Art. 36 – Collaudo | 18 |
| Art. 37 – Risoluzione del contratto per reati accertati | 19 |
| Art. 38 – Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo | 19 |

| | |
|---|----|
| Art. 39 – Recesso del contratto e valutazione del decimo | 19 |
| Art. 40 - Danni alle opere | 20 |
| Art. 41 - Danni di forza maggiore | 20 |
| Art. 42 - Proprietà degli oggetti trovati | 20 |
| Art. 43 - Definizione delle controversie | 21 |
| Art. 44 - Disposizioni generali relative ai prezzi e loro invariabilità | 21 |
| Art. 45 - Osservanza del Capitolato Generale e della normativa vigente | 21 |
| Art. 46 - Legge antimafia | 21 |
| Art. 47 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari | 21 |
| Parte 2 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | 22 |
| 2.A) DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI | 22 |
| Art. 48 – Ammontare dell'appalto | 22 |
| Art. 49 - Designazione delle opere | 23 |
| Art. 50 - Qualità e provenienza dei materiali | 23 |
| Art. 51 - Modo di esecuzione di ogni lavorazione | 24 |
| Art. 52 – Gestione del cantiere e sicurezza stradale | 25 |
| Art. 53 - Norme per la misurazione dei lavori | 25 |
| Art. 54 - Accettazione dei mezzi d'opera | 25 |

Parte 1 – SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e luoghi di esecuzione dei lavori

L'appalto riguarda i lavori di movimento terra per ripresa frane mediante fornitura e posa di palafitte, risagomatura canali e espurgo nei canali consortili, nella zona di **BASSA PIANURA SX CROSTOLO**, per le annualità **2018- 2019**.

Le lavorazioni da eseguire **annualmente** indicativamente nel periodo **01 Febbraio - 15 Dicembre anni 2018 – 2019**, con prevalenza delle lavorazioni nel periodo febbraio-maggio e agosto-dicembre, nella zona denominata "BASSA PIANURA OVEST" nei comuni di Gualtieri, (RE), Boretto (RE), Brescello (RE), Poviglio (RE), Gattatico (RE), Campegine (RE), Castelnovo di Sotto (RE), S.Ilario d'Enza (RE) e consistono in:

a) lavorazioni da realizzare generalmente al di fuori del periodo irriguo con mezzo cingolato:

- Nolo a caldo di n. 2 escavatori cingolati con peso operativo compreso tra i **130 e 180 q.l.**, dotati di battipalo con pinza e benna per scavo di sbancamento per lavori di ripresa frane ed erosioni e infissione di palafitte, su cavi e canali consortili per un complessivo di circa **801 ore**;
- Fornitura di pali di castagno scortecciati (appuntiti) diametro cm 15-20, lunghezza m 2,5 per un quantitativo di circa **n. 1.191,00**;
- Fornitura di pali di castagno scortecciati (appuntiti) diametro cm 15-20, lunghezza m 3,0 per un quantitativo di circa **n. 400,00**;
- Fornitura di pali di castagno scortecciati (appuntiti) diametro cm 15-20, lunghezza m 3,0 per un quantitativo di circa **n. 10,00**;

Art. 2 - Importo dell'appalto

Il presente progetto ammonta ad euro € **119.091,80** iva esclusa, da eseguirsi in due annualità.

La categoria di lavori risulta: **OG8**

L'importo nelle tre annualità è suddiviso come segue:

Annualità 2018

- Importo €. **59.545,90** , di cui lavorazioni €. **59.176,70** e di cui oneri per la sicurezza pari a €. **369,20**.

-

Annualità 2019

- Importo €. **59.545,90** , di cui lavorazioni €. **59.176,70** e di cui oneri per la sicurezza pari a €. **369,20**.

Nel corso di ciascun anno potranno essere eseguite solo le lavorazioni previste annualmente e per l'importo massimo annuale risultante dal contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).

La spesa degli interventi previsti dal progetto in ciascuna annualità è infatti preventivata sul bilancio di esercizio del Consorzio relativo alla medesima annualità.

Eventuali lavorazioni in più o in meno potranno essere disposte solo dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, in relazione alla effettiva necessità tecnica e alla copertura economica della eventuale maggiore spesa rispetto a quella annualmente prevista.

Art. 3 – Mezzi operativi

L'esecuzione dell'appalto prevede la messa a disposizione da parte dell'appaltatore le seguenti macchine operatrici, nei periodi sotto indicati per l'esecuzione delle lavorazioni indicate e con le dotazioni di attrezzature sotto indicate:

| Mezzo | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Numero di Escavatori minimo per mese da rendere disponibili: Cingolato con peso operativo compreso tra 130 e 160 q.li | n. 2 Ripresa frane | n. 2 Ripresa frane | n. 2 Ripresa frane | n. 2 Ripresa frane | | | n. 2 Ripresa frane | n. 2 Ripresa frane | n.2 Ripresa frane | n. 2 Ripresa frane | n. 2 Ripresa frane |

Qualora vi sia necessità di intervento, il Consorzio, oltre al numero di escavatori minimo per mese disponibili previsti come da tabella precedente, potrà chiedere l'intervento, in qualsiasi mese, di un ulteriore escavatore cingolato.

Tutti gli escavatori (cingolati) dovranno avere la seguente DOTAZIONE:

PINZA e BATTIPALO per posa palafitte,

BENNA DA SCAVO LARGHEZZA 80/100 cm. per scavo e ripristino scarpate;

BENNA SPONDINA LARGHEZZA 200 /250 cm. per riprofilatura scarpate.

Art. 4 – Reperibilità

Il contratto prevede l'obbligo di reperibilità al di fuori dell'orario ordinario di lavoro nei giorni feriali e nei giorni di sabato, domenica e festivi per uno solo dei mezzi sopra indicati e relativamente al periodo febbraio-maggio e agosto-dicembre per l'esecuzione di interventi da eseguire in via d'urgenza. **L'escavatore dovrà essere reso disponibile in posto entro 24 ore dalla chiamata del DL o da suo incaricato.**

L'appaltatore dovrà pertanto comunicare alla DL il nominativo del personale reperibile e fornire un contatto telefonico cellulare per attivare il personale reperibile.

Tale reperibilità è necessaria per assicurare l'esecuzione in via d'urgenza di interventi non procrastinabili finalizzati alla salvaguardia della rete idraulica e ad evitare danni a cose e persone.

La reperibilità si intende compensata nei prezzi di contratto.

Le attività svolte durante le emergenze sono compensate ai prezzi di contratto.

Art. 5 – Registrazione e controllo delle lavorazioni e della produttività

Il Consorzio si riserva di dotare i mezzi dell'appaltatore e/o il personale dell'appaltatore di tecnologie idonee per il rilievo delle attività e delle ore di lavorazione nonché per la localizzazione del mezzo. In tal caso il Consorzio provvederà a fornire le necessarie istruzioni per l'uso e la registrazione dei dati. L'appaltatore non potrà rifiutare tale modalità di rilievo dei dati. Qualora l'appaltatore rifiuti tale modalità operativa il Consorzio potrà procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice comunicazione scritta.

Art. 6 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

Il Direttore dei Lavori o il personale del Consorzio da lui incaricato, stabilirà l'ordine dei lavori, secondo un programma di intervento sui canali, stipulato in base alle esigenze stagionali. L'amministrazione può richiedere l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Gli interventi potranno essere effettuati, in via d'urgenza, a richiesta della direzione lavori anche nei giorni di sabato, domenica e festivi e anche al di fuori dell'orario ordinario di lavoro (quindi anche in notturno), qualora si configurino particolari condizioni di pericolosità e di piena, alle medesime condizioni contrattuali.

In ogni caso si richiamano le norme degli artt. 152 e 161 del DPR n.207 del 05/10/2010.

Art. 7 - Spese di contratto ed accessorie

Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto, bollo, registro, tasse, imposte diritti di segreteria e scritturazione degli atti contrattuali e conseguenti, copie di atti e disegni, bollatura della contabilità finale nonché quanto specificato dall'art. 8 del Capitolato Generale.

L'impresa appaltatrice, entro 20gg dalla stipula contrattuale, verserà l'importo delle spese contrattuali, di bollo, eventuale registrazione, bollatura di atti contabili e varie.

Art. 8 - Piani di sicurezza

Ai sensi della D.L. 81/08, per i lavori oggetto del presente appalto non è prevista la realizzazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza in quanto sarà presente una sola impresa in cantiere.

Ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs 163/2006 l'appaltatore è tenuto entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, a redigere e consegnare all'ente appaltante i seguenti piani di sicurezza:

- Piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (art. 131 comma 2 lettera b D.Lgs 163/2006);

- Piano operativo di sicurezza (art. 131 comma 2 lettera c D.Lgs 163/2006);

Tali piani di sicurezza formano parte integrante del contratto d'appalto.

- Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. (Art. 131 comma 3 D.Lgs 163/2006).

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme di legge e contrattuali vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

In particolare si richiamano qui le norme sulla prevenzione infortuni stabilite dal D.P.R. 7 gennaio 1956 n° 164 e successive modifiche, del D.lgs 626/94 relative alle prevenzioni infortuni, per la cui

osservanza l'Impresa si impegna contrattualmente di adottare a sua cura, rischio e spese, tutti i provvedimenti richiesti.

L'appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza ed igiene del lavoro, nonché prevenire danni a terzi pubblici e privati.

Conseguentemente, ogni più ampia e diretta responsabilità, in caso di infortuni o danni, ricadrà sull'appaltatore, restando sollevata l'Amministrazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Il Direttore Tecnico di cantiere, nominato dall'impresa appaltatrice prima della consegna dei lavori, deve vigilare sull'osservanza dei piani di sicurezza (Art. 131 Dlgs 163/2006) ed è responsabile del rispetto di tali piani.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara inoltre:

– di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

– di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri ricompresi nell'importo contrattuale.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati in merito alla sicurezza in cantiere.

Si richiama infine l'attenzione sulle vigenti norme in materia di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (Legge 17.10.1967 n°977).

Per quanto attiene ai lavori da effettuare a ore l'impresa dovrà attuare tutte le misure necessarie alla riduzione dei rischi, previste nel piano sostitutivo di sicurezza e di coordinamento, nel POS e nel DUVRI redatto dal committente, salvo che il consorzio CBEC effettuerà supporto mettendo a disposizione il personale per le eventuali segnalazioni in strada.

Per quanto attiene alla parte di lavori da effettuare a ore vale quanto sopra, salvo che il consorzio CBEC effettuerà supporto mettendo a disposizione il personale per le segnalazioni in strada.

Art.9 – Elenco prezzi

Per la valutazione dei lavori, si è proceduto all'adozione di prezzi medi di mercato, desunti anche da contratti del Consorzio, già in essere per le medesime tipologie di lavori.

In base alla normativa vigente ed in particolare al D.lgs 163/2006 è stata effettuata la stima dei costi per la sicurezza, tali oneri non sono soggetti a ribasso d'asta.

E' stata inoltre effettuata la valutazione dei costi del personale.

Art. 10 - Subappalti e cottimi - Divieto di cessione del contratto

Il subappalto è consentito alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 118 del D. Lgs 163/2006 e s.m. e i. e dell'art. 170 del D.P.R. 207/2010 nei limiti dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs 163/2006 e s.m. e i.

L'esecuzione delle opere o dei lavori in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi della normativa vigente il contratto non può essere ceduto a pena di nullità

Art. 11 – Cauzioni provvisoria e definitiva

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici deve essere corredata, ai sensi dell'art.75 del D.Lgs 163/2006, da una garanzia pari al 2% dell'importo dei lavori (compreso oneri per la sicurezza), da presentare anche mediante fideiussione bancaria od assicurativa.

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici deve essere corredata inoltre dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria del 10% dell'importo lavori qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo deve documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale dei lavori.

Tali fideiussioni provvisoria e definitiva devono essere conformi agli schemi di polizza riportati nel Decreto n.123 del 12 marzo 2004.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, in base a D.Lgs 163/2006.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestati mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 75% dell'importo contrattuale. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai punti precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 12 – Coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 125 del DPR 207/2010 l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa per danni di esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi.

Tale polizza assicurativa, in base all'art. 125 deve essere pari all'importo del contratto e deve coprire i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per la somma di **€. 1.000.000,00**

La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'esecutore dei lavori deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza assicurativa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

I contratti assicurativi devono essere redatti obbligatoriamente in conformità allo schema tipo 2.3 e della scheda tecnica 2.3 di cui al D.M. 123/2004.

Art. 13 - Espropriazioni dei terreni

Gli interventi non prevedono procedure espropriative, in quanto saranno effettuati all'interno di aree di competenza Consorziale, di proprietà demaniale o in aree di rispetto delle stesse.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

Art. 14 - Conoscenza della tipologia dei lavori e delle condizioni ambientali

La stipula del contratto comporta per l'appaltatore la piena conoscenza della tipologia dei lavori, della natura dei luoghi (comprese le caratteristiche geologiche, idrologiche e meteorologiche), delle condizioni locali e di ogni altro elemento capace di influire sul costo dei lavori, così che, oltre al prezzo pattuito, egli non abbia diritto in seguito a compensi o indennizzi di sorta, in relazione ad eventuali difficoltà nell'esecuzione dei lavori.

Art. 15 - Tracciato

I tracciati, tanto in piano quanto in altimetria, saranno eseguiti dall'Appaltatore a sua cura e spese, sulla scorta di disegni esecutivi e in base alle prescrizioni della D.L., apponendo i necessari picchetti, segnali, capisaldi, ecc. Essi verranno approvati dalla D.L. ed occorrendo saranno rettificati nel modo che sarà ritenuto necessario.

La loro esattezza è sotto la completa responsabilità dell'Appaltatore il quale, in relazione alle prescrizioni della D.L., ne dovrà ricavare le precise dimensioni per ciascuna opera.

Art. 16 – Difesa Ambientale

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali di risulta provenienti dal cantiere solo in discariche autorizzate al recepimento dello specifico rifiuto, caratterizzato per quanto riguarda il codice cer dall'appaltatore, e secondo tutte le prescrizioni normative vigenti in materia;
- consegnare copia del formulario e comunque di tutti i documenti di legge atti a dimostrare l'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere in discarica autorizzata per lo specifico rifiuto identificato da codice CER;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Qualora l'impresa operi all'interno di aree ricadenti in zone SIC, ZPS dovrà obbligatoriamente attenersi alle disposizioni di legge nazionali, regionali e sm contenute nella normativa seguente:

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- DPR N. 357 - 8.9.97 e successive modifiche ed integrazioni;

- DPR N. 120 - 12.3.03;
 - D.M. Ministero Ambiente 20.1.99;
 - D.M. Ministero Dell'ambiente E Della Tutela Del Territorio E Del Mare 3 settembre 2002;
 - D.M. Ministero Dell'ambiente E Della Tutela Del Territorio E Del Mare 11 giugno 2007;
 - D.M. Ministero Dell'ambiente E Della Tutela Del Territorio E Del Mare 17 ottobre 2007;
 - D.M. Ministero Dell'ambiente E Della Tutela Del Territorio E Del Mare 19 giugno 2009;
 - L.R. Emilia Romagna n. 7 del 14/4/2004;
 - L.R. Emilia Romagna n. 5 del 16/2/2005;
 - L.R. Emilia Romagna n. 6 marzo 2007, n. 4;
 - L.R. Emilia Romagna n. 23 dicembre 2011, n. 24;
 - DGR Emilia Romagna n. 167 del 13/2/2006;
 - DGR Emilia Romagna n. 1191 del 30/7/2007;
 - DGR Emilia Romagna n. 1224 del 28/7/2008;
 - DGR Emilia Romagna n. 512 del 20/4/2009 e relativa cartografia;
 - DGR Emilia Romagna n. 667 del 18/5/2009;
 - DGR Emilia Romagna n. 456 del 3/4/2006;
 - DGR Emilia Romagna n. 1419 del 7/10/2013;
 - Delibera di Consiglio Provinciale di Modena n. 48 del 29 maggio 2014 (per interventi ricadenti in area modenese);
 - Delibera di Consiglio Provinciale di Reggio Emilia n. 223/2013 e n. 3 del 05/03/2015 (per interventi ricadenti in area reggiana).
- L'amministrazione si riserva di rivalersi sull'Appaltatore per le responsabilità civili e penali in caso di mancata osservanza delle suddette normative.

Art. 17 - Consegna dei lavori

La consegna dei lavori sarà effettuata nei termini e con le modalità previste dagli artt. 153 e 154 del DPR 207/2010. Saranno effettuate delle consegne parziali per ciascun annualità.

Art. 18 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo

Il tempo utile per dare ultimati i lavori di ciascuna annualità è fissato al **31 Dicembre** di ogni anno, fatto salvo eventuali proroghe debitamente autorizzate.

Al termine di ogni anno saranno redatti dei verbali di ultimazione parziali, relativi alle lavorazioni svolte nella annualità.

Il certificato di ultimazione finale sarà relativo a tutte le lavorazioni di tutte e tre le annualità.

Durante il periodo irriguo saranno realizzati in generale solo lavorazioni ritenute urgenti. Tutte le altre lavorazioni non potranno essere eseguite a causa dell'invaso della rete.

Nei tempi contrattuali sono già compresi tali periodi di sospensione dei lavori.

La pena pecuniaria di cui all'art. 145 del DPR 207/2010 viene stabilita, con riferimento alle attività da compiersi entro il 31 dicembre di ciascun anno, nella misura dell'uno per mille dell'importo netto contrattuale, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dalla Direzione Lavori.

L'importo della penale verrà dedotto dai pagamenti in acconto, qualunque sia la natura delle ragioni prodotte dall'Impresa a propria giustificazione, oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

Nessun compenso potrà essere richiesto dall'Impresa per eventuali danni derivanti da sospensioni di lavoro causate da qualsiasi motivo ed anche da piene, alluvioni, scioperi, ecc.

Art. 19 - Rappresentanza tecnica dell'impresa

L'impresa deve mantenere sul posto un assistente di cantiere il cui nome sarà comunicato alla D.L., e che assumerà le funzioni di Direttore del Cantiere. Come tale si assumerà qualsiasi responsabilità derivante dalle Leggi vigenti e in particolare dalla Legge 07.01.1956 n° 164 e dal D.Lgs 163/2006, e allo stesso verranno comunicati gli ordini verbali e scritti valevoli a tutti gli effetti, anche di legge. Al riguardo valgono anche le disposizioni contenute nell'art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 20 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore

Oltre agli oneri contenuti nel Capitolato Generale d'Appalto ed in particolare agli artt. 7, 8, 17, e gli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

I trasporti delle macchine operatrici e delle attrezzature, all'interno dell'area operativa oggetto dell'appalto, tra un luogo di lavoro e l'altro, sono a carico dell'appaltatore e si intendono remunerati all'interno delle voci di prezzo contrattuale come spese generali.

Le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere.

L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori.

Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all' esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.

La sistemazione e la realizzazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficienti, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico.

I segnali saranno conformi alle disposizioni del T.U. 15 giugno 1959, n° 393 e del relativo Regolamento di esecuzione.

La vigilanza del cantiere e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori anche per ciò che concerne la tutela dei dipendenti dell'eventuale impresa sub-appaltatrice.

Il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, anche al fine di rendere gli specifici piani operativi della sicurezza redatti dalle imprese esecutrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio.

Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono, e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

Le spese relative all'individuazione delle reti tecnologiche (fognature, acquedotti, gas, linee elettriche, linee telefoniche ecc.) presenti nelle aree di lavoro ed in particolare nelle aree di scavo. Tale individuazione dovrà essere effettuata sotto la piena responsabilità dell'impresa appaltatrice contattando sia gli enti fornitori quali IREN, S.N.A.M., S.A.T., M.E.T.A., A.I.M.A.G., S.N.A.T., E.N.E.L., Telecom, ecc., sia gli abitanti della zona oggetto dell'intervento. Sono altresì a carico dell'impresa appaltatrice le spese relative all'eventuale demolizione e ricostruzione delle reti tecnologiche danneggiate e comunque qualsiasi maggior onere necessario a far sì che finiti i lavori le reti tecnologiche preesistenti funzionino perfettamente a regola d'arte.

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni, ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.

La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione ed eventuali rilievi topografici da realizzarsi prima, durante e dopo l'esecuzione dei lavori, secondo le indicazioni della DL.

Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.

Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi e licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali.

Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione in sito ben visibile indicato dalla Direzione entro 8 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni nel numero e nelle dimensioni indicate dalla D.L. (min. mt. 1,00 x 1,80) recheranno a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo di cui alla circolare ministeriale n° 1729/UL dell'1.06.1990, con le opportune modifiche e integrazioni in relazione alle peculiarità dell'opera. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e potranno essere affissi sulla recinzione delle relative Case di Guardia Consorziali.

Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di €. 30,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di €. 5,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello della apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato.

L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

Schema di cartello:



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE - REGGIO EMILIA

LAVORI DI:

PROGETTISTA:

DIRETTORE DEI LAVORI:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

IMPRESA AGGIUDICATARIA:

Con sede in:

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA:

IMPORTO DEL PROGETTO: €
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: €
ONERI PER LA SICUREZZA: €
IMPORTO DEL CONTRATTO: €

DATA DI CONSEGNA DEI LAVORI:
DATA CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere richieste al Direttore dei Lavori presso
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE (R.E.)
telefono: 0522/443211 fax: 0522/443254 E-mail: direzione@emiliacentrale.it

La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

- Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina con le relative ore lavorative.

Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative.

Le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione dell'ufficio di direzione lavori.

Le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.

Le spese di adeguamento del cantiere in osservanza alle norme di sicurezza.

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisoriale per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

La riparazione dei danni dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisoriale.

L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.

L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.

La custodia di opere incluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente.

La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

Il consentimento del libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.

La fornitura di fotografie delle opere nel formato numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24. Alla osservanza di tale onere rimane subordinato il pagamento del relativo certificato di acconto.

L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893 n° 184 e Regolamento 14 gennaio 1894 n° 19), nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.

La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposto al collaudo.

La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato al precedente art. 60.

Lo sgombrò e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la

perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc. e comunque ripristinando l'ambiente naturale precedente all'occupazione.

Le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterrà opportuno disporre, a suo insindacabile giudizio e per gli eventuali ripristini. Poiché in sede di analisi dei prezzi l'Amministrazione si è basata riguardo al costo della manodopera, sulle tariffe sindacali di categoria, l'Impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se, Cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro nuova stipulazione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Impresa è responsabile in solido in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

L'Impresa e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici trasmettono all'Ente appaltante, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici. Il Direttore dei Lavori verificherà comunque la regolarità contributiva di tali imprese a mezzo di richiesta del D.U.R.C. in sede di emissione dei certificati di pagamento e di pagamento della rata di saldo.

In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dalle suddette norme, accertata dalla stazione appaltante medesima comunica all'Impresa e anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate, e della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro, non sia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto è loro dovuto, ovvero la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimenti di danni. Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura.

Non spetterà quindi compenso alcuno all'appaltatore qualora l'importo di appalto subisse aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato Generale, e anche quando, l'Amministrazione, nei limiti concessi dal Capitolato Generale, ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, intervenga cessione dell'Impresa, se individuale, od una variazione della ragione sociale o degli amministratori, l'Impresa si obbliga a fornire all'Appaltatore la documentazione prevista per il rilascio della certificazione di cui all'art. 7 della pure citata Legge n° 55/90.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regola d'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e regolamento. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione di tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui ai citati artt. 1667 e 1669 del C.C.

Art. 21 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 22 - Sospensione e ripresa dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi degli articoli 158 e 159 del DPR 207/2010 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del D.Lgs 163/2006.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione.

Art. 23 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la impresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 24 - Proroghe

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 25- Variazioni dei lavori

Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge.

Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.

Variazioni e addizioni che comportano modifiche sostanziali del contratto sono normate nella legislazione e nei regolamenti di riferimento.

Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d'appalto.

Art. 26 - Lavoro notturno e festivo

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di legge. Inoltre il lavoro al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e nei giorni di sabato domenica e festivi potrà avvenire anche per motivi di urgenza e di sicurezza idraulica.

Art. 27 - Personale in cantiere

Ai sensi dell'art.1 comma 36bis della Legge n.248 del 4 agosto 2006 i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

Per tale onere deve essere tenuto conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi.

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato.

Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;

– tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 28 - Funzioni, compiti e responsabilità del direttore tecnico di cantiere

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 29 - Norme per la valutazione dei lavori

I prezzi in base al quale saranno pagati i lavori è quello contrattuale dei singoli prezzi unitari.

Sono compresi nei prezzi gli interessi dei capitali impiegati, le spese generali, quelle di assicurazione, assistenza e previdenza del personale, di ogni genere dell'Impresa impiegato nei lavori, nonché le tasse ed imposte ordinarie e straordinarie vigenti e future, ed ogni altra spesa o tassa relativa al lavoro.

I prezzi si intendono offerti e accettati dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, quindi sono fissi ed invariabili per qualsiasi motivo.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

A termini delle vigenti disposizioni di legge, non è ammessa alcuna revisione dei prezzi contrattuali.

Art. 30 - Valutazione dei lavori a misura

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto.

Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell'Appaltante, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è

comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Per tali prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare in aumento od in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

Le lavorazioni a misura verranno contabilizzate sulla base dei dati riportati in apposite schede di lavorazione, sottoscritte in contraddittorio dal Guardiano Idraulico, dal D. L. e dall'Impresa, che verranno inserite in un database di calcolo, a cura della stazione appaltante, fornendone anche copia conforme all'Appaltatore.

Art. 31 - Valutazione dei lavori in economia

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte **giornalmente** (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate **giornalmente** dalla Direzione dei Lavori o da Personale Consorziale espressamente incaricato.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera comprende ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per formazione e addestramento, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli sono incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori. Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora, dal momento in cui il mezzo o l'attrezzatura noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto.

Il prezzo dei materiali include tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Art. 32 - Noleggi

I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni già previsti in appalto e compensate con i prezzi di contratto.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza.

Art. 33 - Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 26-ter della Legge 9 agosto 2013, n.98 "Conversione con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" e dell'art. 8, comma 3 bis, L.11/2015 è prevista un'anticipazione, all'inizio di ogni annualità, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale annuale.

Quindi Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 34 - Pagamenti in acconto

A norma dell'art 194 del DPR 207/2010, l'impresa avrà diritto a pagamenti in corso d'opera nella misura **massima di 2 (due)** stati d'avanzamento per ciascuna annualità, indicativamente il primo per i lavori eseguiti dal 1/06 al 30/06 e il secondo per i lavori eseguiti dal 1/07 al 31/12 di ogni anno.

L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto avverrà entro il termine di **45 (quarantacinque) giorni** a decorrere dalla maturazione di ogni stato d'avanzamento lavori ed il termine per la disposizione del pagamento degli importi dovuti in base al certificato è di **30 (trenta) giorni** a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

La rata di saldo e le ritenute di garanzia saranno corrisposte nei termini stabiliti dal comma 2 dall'art. 143 del DPR 207/2010.

Art. 35 - Conto finale

Ai sensi dell'art. 200 del DPR 207/2010, si stabilisce che lo stato finale dei lavori sarà compilato entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di ultimazione finale.

Prima della stesura dello stato finale, Il direttore dei lavori fornirà all'impresa la minuta del libretto delle misure riportante i quantitativi totali lavorati; trascorsi 15 gg da tale data, salvo contestazioni dell'impresa, la stazione Appaltante procederà alla stesura della contabilità finale.

Art. 36 – Collaudo

A norma delle leggi vigenti (Art.141 comma 3 D.Lgs 163/2006 e DPR 207/2010) in sostituzione del collaudo il Direttore dei Lavori procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione finale dei lavori.

Dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione sarà pagato il saldo del lavoro, entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato stesso sempreché l'importo non debba essere vincolato a garanzia dei diritti di eventuali creditori.

Per tutti gli effetti di legge, e in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli art. 1667 e 1669 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data dello stesso, ha luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorso due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L'Impresa è responsabile della buona conservazione delle opere fino al collaudo definitivo, senza il diritto ad alcun compenso per siffatto onere, essendosene tenuto conto nella determinazione dei prezzi a misura dei lavori.

Sarà in facoltà del Committente mettere in esercizio le opere dopo la loro ultimazione, anche prima della data di collaudo; in tal caso sarà a carico del Committente la loro manutenzione solo per quanto abbia riferimento all'esercizio e non per quanto possa avere riferimento a difetti di costruzione.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 224 del DPR 207/2010 ed all'art.37 del DM 145/00.

Art. 37 – Risoluzione del contratto per reati accertati

Ai sensi dell'art.135 del D.Lgs 163/2006, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956 n°1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 38 – Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

Ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 163/2006, nel caso in cui l'Appaltatore tenga comportamenti che concretino grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori o l'esecuzione dei lavori ritardi rispetto alle previsioni del programma per negligenza dello stesso appaltatore, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto. Tra tale casistica è ricompresa la non accettazione e il mancato uso delle tecnologie fornite dal committente per la registrazione e misurazione dei lavori.

In tal caso e qualora anche per cause di forza maggiore i lavori dovessero rimanere incompleti, resta stabilito che nessun compenso, indennità o altro spetta all'Impresa, la quale avrà solo il diritto di pagamento ai prezzi contrattuali delle forniture e dei lavori regolarmente eseguiti accertati e accettati dalla Direzione dei Lavori.

Art. 39 – Recesso del contratto e valutazione del decimo

Ai sensi dell'art.134 del D.Lgs 163/2006, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore data dalla stazione appaltante con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante stessa prenderà in consegna i lavori ed effettuerà il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore sarà riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al punto precedente.

La stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponderà all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

Art. 40 - Danni alle opere

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Art. 41 - Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni; non rientreranno comunque in tale classifica quando causati da precipitazioni o da geli, da eventi di piena della rete consortile, anche se di entità eccezionale, gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni ed a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 348 della Legge 20 marzo 1865 n° 2248, e dell'art. 166 del DPR 207/2010.

I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati a prezzi di contratto.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa e la negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto.

L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Art. 42 - Proprietà degli oggetti trovati

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinverano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla stazione appaltante per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.

Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dalla normativa vigente.

Art. 43 - Definizione delle controversie

La risoluzione delle controversie, per cui non sia raggiunto un accordo bonario od una transazione, ai sensi degli artt. 239 e 240 del D.Lgs 163/2006, è attribuita ad un giudice, secondo quanto stabilito dall'art.244 del D.Lgs 163/2006.

Art. 44 - Disposizioni generali relative ai prezzi e loro invariabilità

I prezzi unitari in base ai quali saranno affidati i lavori, comprendono:

- per i materiali ogni spesa e fornitura, trasporti, imposte varie, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata per darli pronti a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- per gli operai e i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzature ed utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni e gli accessori di ogni specie, beneficio dell'impresa, ecc.;
- per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi, con eventuale operatore, pronti al loro uso;
- per i lavori a corpo: tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di cave, di deposito, cantiere e di occupazione temporanea e diverse; i mezzi d'opera provvisori nessuno escluso, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; intendendosi compreso nei prezzi ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'Elenco dei Prezzi.

I prezzi di cui al relativo Elenco, sotto le condizioni del presente Capitolato Speciale, si intendono offerti e accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di Sua convenienza ed a tutto Suo rischio.

Essi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto (per tre anni) salvo l'eventuale applicazione di leggi vigenti che consentono la revisione dei prezzi contrattuali.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alla vigente normativa sulla revisione prezzi in quanto applicabile.

Art. 45 - Osservanza del Capitolato Generale e della normativa vigente

Nell'esecuzione del presente appalto si fa riferimento alla normativa generale dei LL.PP. ed in particolare al Codice degli appalti pubblici D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 ed al Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n.207 del 05/10/2010.

Si richiama inoltre, come se interamente trascritto, il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, di cui al Decreto del Ministro LL.PP. 19.04.2000, n.145. e la normativa vigente sulle assicurazioni sociali degli operai.

Art. 46 - Legge antimafia

L'Ente Appaltante procederà nei confronti della ditta aggiudicataria all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/11 e s.m.i., se dovuta.

Art. 47 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è responsabile dell'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.i.m.

L'appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Reggio Emilia della notizia dell'adempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore è obbligato ad inserire in ogni contratto sottoscritto con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture inerenti le opere in appalto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.i.m.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, copia di ogni contratto sottoscritto con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese prima dell'espletamento degli adempimenti (lavori, forniture, noli ecc.) riportati nel contratto suddetto, ai fini della verifica di cui all'art.3 comma 9 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.i.m.

Parte 2 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

2.A) DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art. 48 – Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori a misura compresi nell'appalto ammonta presuntivamente ad **€. 119.091,80** al netto dell'IVA, come risulta dal seguente prospetto:

| CATEGORIE DI LAVORO - Annualità 2018 - 2019 | QUANTITA' ANNUALE | IMPORTO 2018 | IMPORTO 2019 | IMPORTO TOTALE BIENNIO |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| a - Lavorazioni omogenee (Art.18 allegato XXI D.Lgs 163/2006 ed art.45 D.P.R. 554/1999) - Lavori a misura | | | | |
| Nolo a caldo di n. 2 escavatori cingolati dotati di benna e battipalo con pinza di potenza non inferiore a 75Kw per scavo di sbancamento, ripresa di frane ed erosioni e infissione di palafitte, su cavi e canali consortili - ore | 801,00 | € 40.851,00 | € 40.851,00 | € 81.702,00 |
| Fornitura di pali di castagno scortecciati (appuntiti) diametro cm 15-20, lunghezza m 2,5 - n. | 1.190,00 | € 12.971,00 | € 12.971,00 | € 25.942,00 |
| Fornitura di pali di castagno scortecciati (appuntiti) diametro cm 15-20, lunghezza m 3,0 - n. | 400,00 | € 5.184,00 | € 5.184,00 | € 10.368,00 |
| Fornitura di pali di castagno scortecciati (appuntiti) diametro cm 15-20, lunghezza m 4,0 - n. | 10,00 | € 170,70 | € 170,70 | € 341,40 |
| Totale lavori a misura | | € 59.176,70 | € 59.176,70 | € 118.353,40 |
| b - Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta) | | € 369,20 | € 369,20 | € 738,40 |
| TOTALE | | € 59.545,90 | € 59.545,90 | € 119.091,80 |
| IVA al 22% | | | | € 26.200,20 |
| IMPORTO TOTALE DEI LAVORI | | | | € 145.292,00 |

In base al D.P.R. 25 gennaio 2000 n.34 le lavorazioni omogenee, di cui al presente appalto, ricadono nella categoria **OG8**.

Trattandosi di lavori computati a misura l'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari sulla lista delle categorie e delle lavorazioni previste per l'esecuzione dell'appalto, secondo l'art. 82 del D.Lgs 163/2006.

Le singole voci dei lavori a misura, potranno variare tanto in più quanto in meno, sempre nell'ambito dell'importo dell'appalto, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi unitari allegato, purché l'importo complessivo dei lavori resti dentro i limiti del capitolato generale d'appalto.

Art. 49 - Designazione delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto sono elencate totalmente nella precedente tabella, salvo quelle speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui al presente capitolato speciale e gli altri elaborati di progetto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'Appalto.

Il committente si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato.

Gli interventi potranno essere effettuati, in via d'urgenza, a richiesta della direzione lavori anche nei giorni di sabato, domenica e festivi e anche in notturno, qualora si configurino particolari condizioni di pericolosità e di piena, alle medesime condizioni contrattuali.

2.B) SPECIFICHE TECNICHE

Art. 50 - Qualità e provenienza dei materiali

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione siano riconosciuti delle migliori qualità della specie e posseggano le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Quando la Direzione Lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile, non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede dei lavori o dai cantieri a cura e spese dell'appaltatore.

La mancata verifica dei materiali, da parte della DL, prima della messa in opera, non esonera l'appaltatore dall'obbligo di sostituire quei materiali che, in sede di collaudo risultassero non corrispondenti alle prescrizioni riportate nel presente capitolato e nell'elenco prezzi unitari.

Si richiama inoltre quanto specificato agli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.

Gestione delle terre da scavo nei movimenti terra in manutenzione

In caso di necessità di materiale terroso proveniente da sito diverso da quello di cantiere, la ditta appaltatrice si impegna a comunicare preventivamente al direttore dei lavori il sito di provenienza di tale materiale e a fornire il certificato di caratterizzazione analitica, come richiesto dalla normativa vigente (DLGS 152-2006 e smi, art. 185 comma 1 lettera c), indicante il pieno rispetto dei parametri analitici.

Art. 51 - Modo di esecuzione di ogni lavorazione

I lavori, dovranno essere eseguiti in via di massima secondo le indicazioni e i disegni di progetto, in via assoluta secondo le particolari disposizioni impartite in corso d'opera dalla Direzione Lavori e secondo le migliori regole d'arte per dare l'opera perfettamente compiuta nella forma e nella sostanza.

L'appalto nel comprensorio della **Zona BASSA PIANURA SX CROSTOLO** ed in caso di richiesta della Direzione Lavori nelle zone confinanti, ha per oggetto i lavori esemplificativi di:

Ripresa frane con palafitte, su tratti di Cavi e Canali Consorziali, consistente in:

Scavo di sbancamento fino ad una quota inferiore al piano di scivolamento delle frane;
Fornitura, trasporto e infissione (con idonea pinza meccanica, dotata di battipalo, montata sul braccio dell'escavatore) di pali di castagno della lunghezza di ml. 2,50 – 3,00 – 4,00 e di diametro variabile dai 18 ai 22 cm. disposti su due file sfalsate ad interasse di ml.1,00;
Ricostruzione della sponda con successivi strati di terreno dello spessore di cm. 30 adeguatamente costipati con successive passate dell'escavatore cingolato;
Eventuale allontanamento dalle aree di lavoro del materiale terroso di risulta e/o eventuale riporto di materiale terroso mancante;

L'esecuzione dei lavori avverrà secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e le particolarità tecniche dei progetti dei quali l'Appaltatore riconosce di avere piena ed esatta conoscenza.

Le superfici, i canali e i cavi interessati dall'appalto saranno meglio precisati in sede esecutiva dalla Direzione Lavori.

Il Consorzio si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 52 – Gestione del cantiere e sicurezza stradale

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi alla gestione del cantiere e alla gestione in sicurezza dello stesso.

In particolare sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la gestione degli spostamenti dei mezzi e delle lavorazioni che interferiscono con la viabilità.

Le lavorazioni di ripresa frane che si debbano eseguire su sede stradale, dovranno pertanto essere effettuate esclusivamente solo dopo che l'appaltatore ha ottenuto l'autorizzazione dall'ente gestore della strada, che sia stata posizionata la specifica segnaletica sul piano viabile (a valle e a monte del cantiere) e il mezzo sia idoneo alle lavorazioni in strada e sia dotato della corretta segnaletica visiva prevista dal nuovo Codice della Strada.

Si ricorda che per poter mantenere transitabile una carreggiata sul piano viabile è necessario che sia fruibile in sicurezza almeno una corsia con una larghezza minimale di mt. 2,80.

In caso di uso dei movieri, questi devono essere adeguatamente formati, obbligatoriamente forniti di paletta segnaletica bicolore, indumenti ad alta visibilità e, all'occorrenza, di mezzo di comunicazione tra loro. E' obbligatorio concordare i segnali di comunicazione da utilizzare tra

l'escavatorista e il personale addetto alla movimentazione del traffico in modo che sia assicurata nel caso di necessità una veloce comunicazione tra i soggetti.

Rimane anche a carico dell'appaltatore la verifica e l'attenzione che le norme sopra descritte siano correttamente rispettate.

L'impiego di movieri rimane a carico dell'Appaltatore il cui costo sarà contabilizzato sulla base di specifiche bolle di consegna con indicazione delle ore del personale impiegato a tal fine, firmate giornalmente in contraddittorio tra Personale dell'Impresa e Direttore dei Lavori o personale del Consorzio incaricato dal DL.

Art. 53 - Norme per la misurazione dei lavori

Le singole somministrazioni e le quantità di lavoro effettivamente eseguite saranno determinate secondo le unità di misura riportate nell'Elenco Prezzi.

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a peso o a numero o a corpo o in economia (riportate e firmate in contraddittorio su apposite schede, bolle di consegna o pesate) escluso ogni altro metodo.

Art. 54 - Accettazione dei mezzi d'opera

I mezzi d'opera da impiegare negli interventi da eseguire dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Escavatori cingolati con peso complessivo non inferiore a **q.li 130** e non superiore a **ql. 160**, operatività del braccio non inferiore a **ml. 6,00** dotati di, benne da scavo, da risagomatura e da espurgo e pinze meccaniche per infissione palafitte, montabili sul braccio dell'escavatore.

Inoltre devono possedere le caratteristiche tecniche di omologazione e i requisiti di sicurezza stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Qualora in corso d'opera, i mezzi operativi non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare i medesimi, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

I mezzi d'opera e le attrezzature non accettati ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti.